

Codice A1817B

D.D. 21 settembre 2023, n. 2413

Nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento (tutti amovibili) di un chiosco/bar con pergolato ed area dehors, un piccolo ripostiglio e blocco servizi oltre alla realizzazione di un percorso vita e un'area sgambamento cani su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 152, 156 e 329 del Fg. 5. Richiedente: Ditta GILDA



ATTO DD 2413/A1817B/2023

DEL 21/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento (tutti amovibili) di un chiosco/bar con pergolato ed area dehors, un piccolo ripostiglio e blocco servizi oltre alla realizzazione di un percorso vita e un'area sgambamento cani su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 152, 156 e 329 del Fg. 5.
Richiedente: Ditta GILDA S.r.l..

In data 12/07/2023 con nota PEC protocollo n° 5300 (prot. di ricevimento n. 30218/A1817B in data 13/07/2023) la Ditta GILDA S.r.l., ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento (tutti amovibili) di un chiosco/bar con pergolato ed area dehors, un piccolo ripostiglio e blocco servizi oltre alla realizzazione di un percorso vita e un'area sgambamento cani su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 152, 156 e 329 del Fg. 5.

All'istanza sono allegati il files degli elaborati grafici, anche integrativi pervenuti in data 20/09/2023 con protocollo di ricevimento n° 39818/A1817B, firmati digitalmente dall'Arch. M. E. Desidera in base ai quali è individuata l'occupazione in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati presentati, le opere in argomento sono ritenute ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Ditta GILDA S.r.l. possa essere rilasciata l'autorizzazione per il posizionamento (tutti amovibili) di un chiosco/bar con pergolato ed area dehors, un piccolo ripostiglio e blocco servizi oltre alla realizzazione di un percorso vita e un'area sgambamento cani su aree demaniali del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessate le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 152, 156 e 329 del Fg. 5.

L'occupazione nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente;
3. il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese tramite un adeguato Piano di Evacuazione, all'immediato sgombero delle strutture presenti, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
4. il richiedente, essendo la quota delle strutture sotto 198,50 s.l.m.m. dovrà garantire che tutti gli impianti presenti nell'area siano idonei ad essere sommersi dall'acqua ed è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice

dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'